

SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO

Tecnici, competenze in chiaro

Impianti di illuminazione progettati dai periti industriali

Riconosciuta ai periti industriali la piena competenza di progettare impianti elettrici per la pubblica illuminazione. Senza subordinazione del tecnico diplomato ad uno laureato. Il Consiglio di stato con sentenza 571 del 26 gennaio 2011 ha ribadito così, senza lasciar spazio ad ulteriori dubbi, due principi fondamentali in passato oggetto di fuorvianti interpretazioni da parte della stessa magistratura.

La vicenda prende il via da un ricorso presentato da due società escluse dall'affidamento pubblico di una gara di appalto per i servizi di illuminazione per un piccolo comune della Sardegna e che per tale motivo contestavano, tra l'altro, la competenza alla progettazione in materia del perito industriale. Eccezione respinta immediatamente dal Tar della regione che, nella sentenza di primo grado (n. 11361 del 2010), aveva sottolineato con forza il principio che in materia di progettazione di impianti di illuminazione pubblica la competenza del perito industriale è «propria», affermando contestualmente la regola che non esiste subordinazione del tecnico diplomato sul laureato. Proprio da qui ripartono i giudici di Palazzo Spada che nella sentenza mostrano di seguire pedissequamente tutte le argomentazioni tecniche sviluppate dall'intervento ad opponendum del Consiglio nazionale dei periti. Il Cds riconduce la problematica relativa alla progettazione di impianti elettrici alla competenza professionale dei periti industriali così come descritta nel decreto che regola la professione. E lo fa passando attraverso l'intera disciplina di settore (legge 46/90 e dm 37/08), sbriciolando così il limite del calcolo infinitesimale che fino ad ora aveva limitato l'attività dei periti industriali alle opere impiantistiche.

Ma non solo competenze, perché il Cds ha ribadito un altro

principio: non esiste subordinazione del tecnico diplomato al laureato. I ricorrenti in appello avevano infatti contestato che la direzione del gruppo di lavoro, costituito, tra l'altro, da tre ingegneri strutturisti, fosse affidata a un perito industriale con specializzazione in elettotecnica. Già il Tar aveva riconosciuto la legittimità del perito industriale ad essere responsabile di un gruppo di lavoro misto, costituito da progettisti ingegneri, professionisti con titolo di studio di livello superiore, in quanto ognuno specificamente abilitato all'attività di progetto da esso eseguita in ordine all'affidamento pubblico delle opere da realizzare. Di conseguenza, è affermata la possibilità che l'attività di progettazione definitiva ed esecutiva possa essere svolta previa la collaborazione «in subordinazione» di un professionista ingegnere, in un gruppo misto di figure professionali specifiche, rispetto al progettista responsabile, che sia perito industriale. Sulla stessa scia i giudici di Palazzo Spada per i quali la direzione del perito industriale è assolutamente legittima e non «sussiste pertanto alcuna violazione della disciplina sulle professioni così come la presentazione al progetto non appare in alcun modo inficiata dalla sottoscrizione da parte del perito industriale».

«Finalmente», precisa il presidente del Consiglio nazionale dei periti industriali Giuseppe Jogna, «dopo sentenze talvolta contraddittorie tra loro e cavalcate spesso in maniera strumentale, ci pensa il più alto grado della magistratura di legittimità a mettere ordine in materia di competenze professionali del perito industriale. E ciò che è particolarmente apprezzabile è che questo è avvenuto attraverso la semplice ma corretta applicazione delle norme sulla sicurezza degli impianti e soprattutto del decreto che regola la professione di perito industriale. Senza alcuna forzatura interpretativa».

© Riproduzione riservata

IO
ONLINE
La sentenza sul sito
www.italiainoggi.it/
documenti



Il Consiglio di stato sulla responsabilità

Ai periti la firma con gli ingegneri

Guglielmo Saporito

I periti industriali sono competenti a sottoscrivere progetti comprensivi di opere ingegneristiche. Possono essere a capo di un gruppo misto di progettazione, in cui siano presenti anche ingegneri, ma ciò non altera competenze e responsabilità di ciascuno.

È il principio posto dal Consiglio di Stato - nella sentenza 571 del 26 gennaio 2011 - relativa ad una gara per la gestione ventennale dell'illuminazione pubblica di un comune sardo. Un'impresa sconfitta nella gara bandita dall'ente locale aveva eccepito l'inidoneità della sottoscrizione del progetto da parte di un perito industriale, per mancanza di requisiti tecnici. Il giudice di appello, confermando una sentenza del Tar Sardegna, ha ritenuto idoneo il titolo di perito industriale.

Nel caso esaminato, la durata, le componenti economiche ed il complessivo contratto vedevano i lavori rivestire solo un carattere accessorio rispetto ai servizi. La progettazione di impianti elettrici rientrava, come applicazione della fisica, a pieno titolo tra le attività di periti industriali (articolo 16 del Regio decreto 275/1929; legge 46/1990; decreto ministeriale 37/2008).

La progettazione delle opere edilizie accessorie ed, in particolare, i plinti in cemento per i pali della pubblica illuminazione, risultavano redatte e firmate da un ingegnere. Così come altri ingegneri facevano parte del gruppo di lavoro che aveva redatto la progettazione sotto la responsabilità del perito industriale.

Secondo il Consiglio di Stato, quindi, non vi è alcuna violazione della disciplina delle professioni, perché la presentazione del progetto non appare inficiata dalla sottoscrizione da parte del perito industriale. La figura del gruppo di lavoro misto, a capo del quale vi è un pro-

gettista responsabile, già altre volte è stata esaminata ritenendo che vi possa partecipare, come mandante, anche un geometra professionista, quindi non iscritto all'albo di ingegneri o architetti, a condizione che il suo incarico riguardi prestazioni che non eccedono le sue competenze tecniche.

Se, invece, il bando riserva la partecipazione alla gara a soli professionisti laureati, il professionista non laureato non può partecipare, nemmeno nel gruppo (Tar Latina 449/2006). In altra occasione (Consiglio di Stato, 8508/2003) si è sottolineato che quando la figura del progettista è costituita da un gruppo di progettazione, può legittimamente essere compreso anche un geometra, con limitazione del suo impiego a fun-

SENZA GERARCHIE

Il progetto deve rispettare le competenze professionali ma non c'è riserva sul coordinamento del gruppo di lavoro

zioni di supporto e firma di atti progettuali (rilievi, piani particellari, computi metrici) che non presuppongono valutazioni, scelte o assunzioni di responsabilità demandate solo a professionisti laureati. Il gruppo di lavoro è, inoltre, agevolato dall'applicazione dell'articolo 2, lettera c, del decreto Bersani 223/2006 che ha eliminato il divieto di fornire servizi professionali interdisciplinari da parte di società di persone o di associazioni tra professionisti.

In ogni caso, non si può parlare di "subordinazione" di un professionista laureato ad un diplomato: un perito può essere a capo di un gruppo misto di progettazione, ma ciò non altera le responsabilità dei singoli professionisti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Competenze professionali, i Periti possono sottoscrivere progetti comprensivi di opere edilizie accessorie

03/02/2011 - Il titolo di Perito industriale è idoneo ai fini della sottoscrizione di un progetto che comprende la realizzazione di opere edilizie accessorie. I Periti possono essere, infatti, a capo di un team multidisciplinare in cui ogni componente ha la sua qualifica professionale e, dunque, le proprie responsabilità.

Lo ha affermato il Consiglio di Stato con la sentenza n. 571 del 26 gennaio 2011, respingendo un appello e confermando la sentenza di primo grado, che rigettava a sua volta la tesi secondo la quale un perito industriale fosse incompetente a sottoscrivere un progetto comprensivo di opere ingegneristiche.

L'appalto oggetto della contesa, riguardava la fornitura dei servizi di gestione integrata degli impianti di illuminazione e realizzazione di interventi di efficacia energetica. Il Cds ha evidenziato come in quanto a durata, a componenti economiche e nel complesso del contratto, i lavori rivestono carattere accessorio rispetto ai servizi. Ciò premesso, il progetto risultato poi aggiudicatario del bando di gara era stato realizzato da un gruppo misto di progettazione in cui il perito si è occupato della progettazione degli impianti elettrici, che come applicazione della fisica rientra a pieno titolo tra le sue attività ai sensi della disciplina di settore (art. 16 R.D. 11.2.1929, n. 275, L. n.46/1990, D.M. n.37/2008), mentre un ingegnere regolarmente iscritto all'Ordine provinciale si è occupato della progettazione delle opere edilizie accessorie, relative alla realizzazione di plinti in cemento per i pali della pubblica illuminazione. Nonostante il gruppo di lavoro abbia provveduto alla redazione del progetto sotto la responsabilità del perito industriale, ogni singolo componente aveva le proprie responsabilità per ciò che lo riguardava.

Non sussiste, pertanto, alcuna violazione della disciplina sulle professioni così come la presentazione del progetto non appare in alcun modo inficiata dalla sottoscrizione da parte del perito industriale.

A cura di **Ilenia Cicirello**

www.lavoripubblici.it

Consiglio di Stato: sentenza sulle competenze dei periti industriali

MARTEDÌ 01 FEBBRAIO 2011 19:05

Secondo Palazzo Spada i periti industriali hanno la piena competenza di progettare gli impianti di illuminazione pubblica



Il Consiglio di Stato, con la **sentenza n. 571 del 26 gennaio 2011**, ha riconosciuto ai periti industriali la loro piena competenza nella progettazione di impianti elettrici per l'illuminazione pubblica, ribadendo inoltre che non esiste subordinazione del tecnico diplomato al laureato.

Nella sentenza, avente ad oggetto un ricorso presentato da due società che tra l'altro contestavano la partecipazione di un perito industriale a un appalto per i servizi di illuminazione, in quanto ritenuto incompetente, i giudici di Palazzo Spada hanno sposato le argomentazioni tecniche contenute nella memoria depositata dai legali del Consiglio nazionale dei periti industriali.

Impianti di illuminazione progettati dai periti

In particolare, hanno sottolineato che "la progettazione degli impianti elettrici oggetto dell'appalto come applicazione della fisica rientra a pieno titolo tra le attività dei periti industriali ai sensi della disciplina di settore (art. 16 R.D. 11.2.1929, n. 275, L. 46/1990, DM n. 37/2008)". Inoltre, il Consiglio di Stato ha sancito il **principio della non subordinazione del tecnico diplomato ad uno laureato**, stabilendo che un gruppo di lavoro, costituito anche da professionisti di livello universitario, può operare sotto la responsabilità di professionisti diplomati. Secondo i giudici la direzione del perito industriale è legittima e "non sussiste pertanto alcuna violazione della disciplina sulle professioni così come la presentazione al progetto non appare in alcun modo inficiata dalla sottoscrizione da parte del perito industriale".

CNPI soddisfatto

Soddisfazione per la sentenza di Palazzo Spada è stata espressa dal Consiglio nazionale dei periti industriali. "Finalmente, dopo sentenze talvolta contraddittorie tra loro e cavalcate spesso in maniera strumentale, ci pensa il più alto grado della magistratura di legittimità a mettere ordine in materia di competenze professionali del perito industriale", ha commentato il **presidente del CNPI Giuseppe Jogna**. "Ciò che è particolarmente apprezzabile – sottolinea – è che questo è avvenuto attraverso la semplice ma corretta applicazione delle norme sulla sicurezza degli impianti e soprattutto del decreto che regola la professione di perito industriale. Senza alcuna forzatura interpretativa".

Il perito industriale può firmare un progetto con opere edilizie

Guidare un team per realizzare lavori funzionali ai servizi aggiudicati non viola le norme professionali

04/02/2011 - Un perito industriale può sottoscrivere un progetto comprendente la realizzazione di opere edilizie accessorie. Così il **Consiglio di Stato**, con la [sentenza 571/2011](#) depositata il 26 gennaio scorso.

Il perito può quindi essere a capo di un team di lavoro composto da diverse figure professionali. Perché non sia violata la disciplina delle professioni, è necessario che ogni componente del team abbia una qualifica idonea alle attività svolte e che si assuma tutte le responsabilità connesse.

Nel caso preso in esame, riguardante la gestione di un impianto di illuminazione, che richiedeva opere edili funzionali al servizio aggiudicato, è stato chiarito che il perito può progettare l'impianto elettrico. Spetta invece a un ingegnere la progettazione di plinti in cemento per i pali della pubblica illuminazione.

Il caso

Il Consiglio di Stato ha convalidato la sentenza di primo grado con cui il Tar della Sardegna aveva respinto il ricorso presentato da due imprese partecipanti a una gara d'appalto per la fornitura dei servizi di gestione integrata degli impianti di illuminazione e la realizzazione di interventi di efficacia energetica.

Secondo le due società, classificatesi al secondo e quarto posto, la vincitrice non avrebbe avuto i dovuti requisiti di idoneità professionale, non essendo un perito industriale competente alla sottoscrizione di un progetto comprendente lavori di ingegneria.

La soluzione

Il CdS ha dimostrato in primo luogo come, in base alla durata, alle componenti economiche e al complesso del contratto, i lavori svolti fossero accessori rispetto ai servizi aggiudicati.

Il progetto vincitore era stato inoltre realizzato da un gruppo di lavoro misto. Il perito aveva curato gli impianti elettrici, la cui progettazione, come dimostrato dal Consiglio Nazionale dei periti industriali, rientra tra le sue attività di applicazione della fisica. Al contrario, un ingegnere regolarmente iscritto all'albo si era occupato delle opere in cemento.

Ogni componente si era quindi assunto tutte le responsabilità connesse alle attività svolte secondo la propria qualifica professionale. Condizione che non è venuta meno con la sottoscrizione da parte del perito come capo del team.

www.edilportale.com

Il Cnpi vince la sua battaglia e ottiene dal Consiglio di stato chiarezza sui confini tra professioni

Impianti elettrici della p.a. ai periti

Riconosciuta alla professione la competenza sulla progettazione

Periti industriali competenti nel progettare impianti elettrici per la pubblica illuminazione. Senza alcuna subordinazione del tecnico diplomato sul laureato. E riconosciuta nello stesso tempo la competenza a pieno titolo dei periti industriali. Il Consiglio di stato con sentenza 571 del 26 gennaio 2011 ribadisce così, senza lasciar spazio ad ulteriori dubbi, due principi fondamentali in passato oggetto di fuorvianti interpretazioni da parte della stessa magistratura. La vicenda prende il via da un ricorso presentato da due società escluse dall'affidamento pubblico di una gara di appalto per i servizi di illuminazione per un piccolo comune della Sardegna e che per tale motivo contestavano, tra l'altro, la competenza alla progettazione in materia del perito industriale. Eccezione respinta immediatamente dal Tar della regione che, nella sentenza di primo grado (n. 11361 del 2010), aveva sottolineato con forza il principio che in materia di progettazione di impianti di illuminazione pubblica la competenza del perito industriale è «propria», affermando contestualmente la regola che non esiste subordinazione del tecnico diplomato sul laureato. Proprio da qui ripartono i giudici di Palazzo Spada che nella sentenza mostrano di seguire pedissequamente tutte le argomentazioni tecniche sviluppate dall'intervento ad opponendum del Consiglio nazionale dei periti. Il Cds riconduce la problematica relativa alla progettazione di impianti elettrici alla competenza professionale dei periti industriali così come descritta

nel decreto che regola la professione. E lo fa passando attraverso l'intera disciplina di settore (legge 46/90 e dm 37/08), sbriacciando così il limite del calcolo infi-

nitesimale che fino ad ora aveva limitato l'attività dei periti industriali alle opere impiantistiche. Ma non solo competenze, perché il Cds ha ribadito un altro principio: non esiste subordinazione del tecnico diplomato sul laureato. I ricorrenti in appello avevano infatti contestato che la direzione del gruppo di lavoro, costituito, tra l'altro, da tre ingegneri strutturisti, fosse affidata a un perito industriale con specializzazione in elettrotecnica. Già il Tar aveva riconosciuto la legittimità del perito industriale a essere responsabile di un gruppo di lavoro misto, costituito da progettisti ingegneri, professionisti con titolo di studio di livello superiore, in quanto ognuno specificamente abilitato all'attività di progetto da esso eseguita in ordine all'affidamento pubblico delle opere da realizzare. Di conseguenza, è affermata la possibilità che l'attività di progettazione definitiva ed esecutiva possa

essere svolta previa la collaborazione «in subordinazione» di un professionista ingegnere, in un gruppo misto di figure professionali specifiche, rispetto al progettista responsabile, che sia perito industriale. Sulla stessa scia i giudici di palazzo Spada per i quali la direzione del perito industriale è assolutamente legittima e non «sussiste pertanto alcuna violazione della disciplina sulle professioni così come la presentazione al progetto non appare in alcun modo inficiata dalla sottoscrizione da parte del perito industriale». «Finalmente», precisa il presidente del Consiglio nazionale dei periti industriali Giuseppe Jogna, «dopo sentenze talvolta contraddittorie tra loro e cavalcate spesso in maniera strumentale, ci pensa il più alto grado della magistratura di legittimità a mettere ordine in materia di competenze professionali del perito industriale. E ciò che è particolarmente apprezzabile è che questo è avvenuto attraverso la semplice ma corretta applicazione delle norme sulla sicurezza degli impianti e soprattutto del decreto che regola la professione di perito industriale. Senza alcuna forzatura interpretativa».

© Riproduzione riservata



Pagina a cura
DELL'UFFICIO STAMPA
DEL CONSIGLIO NAZIONALE
E DELL'ENTE DI PREVIDENZA
DEI PERITI INDUSTRIALI
E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI
www.cnpi.it - www.eppi.it